



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DELL'ADSP A PROFESSIONISTI ESTERNI

Approvato con Determina del Presidente n. 189 del 14.11.2017.

ART. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina gli incarichi di patrocinio legale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (d'ora in poi AdSP) a professionisti esterni conferiti per l'espletamento di attività di rappresentanza e difesa in giudizio in singole cause pendenti innanzi a tutte le Magistrature, in conformità ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, rotazione, proporzionalità, nonché di pubblicità, economicità ed efficienza cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.

ART. 2

Motivazione

1. In relazione all'oggetto della controversia, gli incarichi sono affidati con congrua motivazione che tenga conto della specializzazione e del curriculum trasmesso dai professionisti iscritti nell'elenco di cui al successivo articolo 3, applicando il criterio di rotazione e trasparenza.

ART. 3

Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori dell'Autorità di Sistema portuale MAM

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio legale dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Dirigente del Dipartimento legale secondo le modalità descritte nei successivi commi.

2. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) – Consiglio di Stato;

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello – Cassazione Civile.

Sezione C - CONTENZIOSO DIRITTO COMMERCIALE (FALLIMENTARE E SOCIETARIO) – DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello – Cassazione Civile

Sezione D - CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO

Assistenza e patrocinio presso il Tribunale quale Giudice del lavoro, Corte di Appello – Cassazione Civile.

Sezione E - CONTENZIOSO PENALE

Assistenza e patrocinio presso: Tribunale – Corte d'Appello - Cassazione Penale.


Sezione F - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Assistenza e patrocinio innanzi alle Commissioni Provinciali e Regionali Tributarie.

3. I professionisti interessati sono invitati a presentare istanza di iscrizione nell'elenco e di accettazione di incarico da parte di questo Ente, indicando il ramo di specializzazione ed allegando un dettagliato curriculum professionale; dovranno altresì dichiarare di accettare tutte le disposizioni del presente regolamento.

4. I professionisti che ne fanno richiesta sono inseriti in un unico elenco approvato con determinazione del Presidente. Per la formazione dell'elenco, l'AdSP predispone apposito avviso e ne dà divulgazione anche inviandolo agli Ordini Professionali.





5. Successivamente alla fase istitutiva, l'elenco costituito in base ai commi precedenti è soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 marzo di ogni anno a partire dall'anno 2019, previo esame delle istanze all'uopo pervenute. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti in possesso dei requisiti, sono inseriti nell'elenco in ordine alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

6. In sede di prima applicazione, l'elenco sarà formato successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento e scaduti i termini di presentazione delle domande, previsti nell'avviso pubblico.

7. L'iscrizione nell'elenco è soggetta ad aggiornamento annuale, pertanto i professionisti iscritti dovranno, in occasione dell'aggiornamento annuale, confermare la richiesta di iscrizione ed il possesso dei requisiti. Resta salva la facoltà dell'Ente di procedere a controlli d'ufficio sulla sussistenza dei requisiti medesimi.

ART. 4

Requisiti per l'inserimento nell'elenco

1. Nell'elenco di cui al precedente articolo 3 possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) che non si trovino in stato di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione, né di avere cause ostative a contrarre con la P.A.;
- d) che non abbiano condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- e) che, qualora privi dell'abilitazione al patrocinio dinanzi alle Magistrature superiori, siano iscritti all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni per l'inserimento in ciascuna delle sezioni di cui all'art. 3.

2. Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro l'AdSP.

3. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso l'AdSP o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'ente stesso, saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

ART. 5


Procedura di iscrizione nell'elenco

1. L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, da inviarsi a mezzo pec secondo il fac simile messo a disposizione dall'ente, all'indirizzo pec :protocollo@pec.adspmam.it con l'indicazione delle sezioni dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, in ordine ai seguenti statuti, dati ed elementi:
 - iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
 - l'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - codice fiscale e numero di partita I.V.A.;
- b) curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'elenco a cui si chiede l'iscrizione;





- c) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro l'AdSP o in conflitto con gli interessi dell'Ente per la durata del rapporto instaurato;
 - d) dichiarazione di inesistenza di rapporti di lavoro del legale da incaricare incompatibili con l'incarico da conferire;
 - e) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
 - f) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
 - g) dichiarazione del professionista di accettazione in caso di conferimento dell'incarico della decurtazione del compenso rispetto agli importi previsti dal D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 come previsto dal successivo art. 8.
3. L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. L'AdSP si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.
4. Per gli studi associati, i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.
5. Le domande incomplete possono essere sanate entro cinque giorni dalla notifica della relativa richiesta.
6. La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del presente regolamento determinano la decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dell'elenco. Si applicano a tal fine le previsioni di cui al DPR 62 del 16.4.2013 valide per il personale dipendente.

ART. 6

Informazioni

1. I professionisti incaricati si impegnano ad informare per iscritto il Presidente, il Segretario Generale ed il Dipartimento Legale, di tutte le iniziative e le attività da essi intraprese in ordine all'incarico ricevuto.
2. Al Dirigente del Dipartimento Legale è inviata, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché copia dei verbali di udienza e degli atti di controparte.
3. Il legale incaricato è tenuto, inoltre:
 - a) ad aggiornare costantemente l'ADSP sulle attività inerenti l'incarico, allegando relativa documentazione;
 - b) a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;
 - c) a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'ADSP.

ART. 7

Inadempienze

1. La manifesta negligenza, gli errori evidenti ed i ritardi, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente regolamento e con quelle che regolano l'attività forense, danno luogo alla revoca dell'incarico ed alla risoluzione della convenzione, oltre che alla eventuale relativa richiesta di risarcimento danni.

ART. 8

Criteri per la definizione del compenso professionale

1. A seguito della decisione di conferimento di un incarico legale all'esterno, il Presidente, per il tramite del Dirigente del Dipartimento legale provvede a richiedere al professionista incaricato un preventivo di massima, redatto in conformità al comma 3 dell'art. 9 del D.L. 24.01.2012 n. 1 convertito dalla L. 27.03.2012 n. 27 e con riguardo a tutte le voci di costo, comprese spese, oneri e contributi, riferite alle singole prestazioni da svolgere per l'espletamento del mandato e raggruppate nelle varie fasi di cui all'art. 4 del D.M. 10.03.2014 n. 55;
2. La misura del compenso complessivo, non può comunque essere superiore ad un tetto massimo pari al valore medio di liquidazione stabilito dalle tabelle allegate al D.M. 10.03.2014 n.55, diminuito delle seguenti percentuali:
 - a) per cause fino a 26.000 riduzione 20%;
 - b) per cause tra euro 26.001 e euro 52.000 (e per quelle di valore indeterminato) riduzione 30%;



c) per cause tra euro 52.001 ed euro 260.000 riduzione euro 35%;

d) per cause tra euro 260.001 ed euro 520.000 riduzione 40%;

e) per cause da 520.000 ad euro 1.500.000 riduzione 50%.

3. A seguito della pattiuzione del compenso e del conferimento dell'incarico, l'AdSP provvede ad impegnare la spesa relativa sul competente intervento del bilancio ed alla successiva sottoscrizione del disciplinare di incarico.

4. La corresponsione dei corrispettivi viene effettuata, di norma, al termine dell'incarico e le liquidazioni avvengono, in ogni caso, previa presentazione di fattura elettronica e di attestazione di regolarità contributiva.

5. L'ammontare dell'eventuale somma corrisposta a titolo di acconto per spese ed onorario non deve superare il 50% del corrispettivo e le liquidazioni avvengono previa presentazione di fattura elettronica.

ART. 9

Procedimento di conferimento dell'incarico

1. La competenza a promuovere o resistere alle liti è del Presidente.

2. L'incarico di patrocinio legale è conferito con determina motivata del Presidente.

3. Nell'affidamento degli incarichi, l'azione amministrativa relativa alla procedura di individuazione dell'avvocato si informa ai seguenti specifici principi regolamentari:

a) scelta nella Sezione di iscrizione (amministrativo, civile, penale, lavoro, tributario, fallimentare e societario) coerente con la materia oggetto del contenzioso;

b) sussistenza di casi di evidente consequenzialità o complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;

c) applicazione del principio di rotazione e trasparenza fra gli iscritti all'elenco;

d) inesistenza di rapporti di lavoro del legale da incaricare incompatibili con l'incarico da conferire.

4. L'AdSP ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato. Il provvedimento di incarico sarà pubblicato sul sito web dell'Ente in adempimento alle prescrizioni in materia di trasparenza ed anticorruzione. Il professionista incaricato sottoscriverà un'apposita dichiarazione attestante la insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, incompatibilità e/o inconferibilità dell'incarico, nonché di accettazione espressa del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, secondo le previsioni del DPR 62/2013 nonché del DPR 39/2013.

5. Nel disciplinare di incarico è prevista specifica clausola per cui, in caso di soccombenza totale dell'ente o di risoluzione anticipata del rapporto per causa imputabile al professionista (ivi compresa la rinuncia al mandato), la parcella non può eccedere i minimi tariffari, ridotti in base a quanto previsto dal precedente art. 8.

6. Ad avvenuta sottoscrizione del disciplinare di incarico, il Direttore dell'Dipartimento Legale trasmette al professionista copia della determina per la costituzione in giudizio e di affidamento della rappresentanza legale dell'AdSP.

7. Il Direttore del Dipartimento competente per la materia oggetto del giudizio trasmette al Dipartimento Legale un rapporto sui fatti di causa unitamente alla documentazione necessaria per la predisposizione degli atti relativi al giudizio. Il Dipartimento legale trasmette al professionista incaricato una relazione corredata della documentazione necessaria fornendo altresì tutte le informazioni utili all'espletamento dell'incarico.

8. L'AdSP è sollevata da ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.

9. Ai fini del corretto svolgimento dell'attività di patrocinio, all'avvocato è fornita copia della determinazione d'incarico, nonché di tutti gli atti necessari ai fini della tutela degli interessi dell'AdSP. All'uopo tutti gli uffici dell'Ente avranno cura di evadere ogni richiesta rivolta dagli avvocati difensori, per il tramite del Dipartimento legale per l'istruttoria delle pratiche nei tempi strettamente necessari.

ART. 10

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa in materia di professione legale.





**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale**
Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

ART. 11

Dati trattati

2. I dati raccolti in relazione allo svolgimento della attività oggetto del presente regolamento, in particolare per il conferimento degli incarichi, saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

ART.12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'adozione della determina di approvazione del medesimo.

Bari, 14.11.2017

F.to il Presidente
Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi